

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE c.d. "WHISTLEBLOWING"

(D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019)

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	24/01/2024	Adozione
1	09/07/2025	Punto 6 Canali di segnalazione interna: modifica indirizzo sede operativa "Compliance for business" e integrazione UNI PdR 125



Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO	3
3.		3
	CHI PUO' SEGNALARE	
5.	COSA SI PUO' SEGNALARE	4
6.	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	
	COME SI PUO' SEGNALARE	
8.	COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE	
9.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	
10.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA	C
11.		
12.		
13.		
13. 14.	DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	
	EGATO 1	



1. PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

2. **SCOPO**

L'istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili violazioni rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio contesto di lavoro e/o nell'esercizio delle proprie funzioni.

La *ratio* di tale procedura è quella di definire gli strumenti e le modalità di segnalazione e le tutele al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite o comportamenti censurabili, in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarli per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, ritorsive e discriminatorie.

3. **DEFINIZIONI**

- «Consorzio» ossia Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero.
- «OdV» ossia Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
- «Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, destinatario della segnalazione e competente a trattarla.
- > Il Gestore del canale interno di segnalazione nel Consorzio è individuato nel nominato OdV composto dal Presidente, nonché unico membro, Avv. Letizia Davoli.
- ➤ In caso di segnalazioni relative a molestie, abusi, violenze, mobbing o comunque riconducibili ai temi della parità di genere, la segnalazione è istruita e trattata da un Comitato Whistleblowing, composto dall'OdV sopraindicato e dal Coordinatore del Comitato Guida per la parità di genere, Dott. Fabio Davolio.

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità del Consorzio così come indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 24/2023, cui si aggiungono condotte di molestie, abusi, violenze, mobbing o comunque riconducibili ai temi della parità di genere.



«Segnalazione» ossia la comunicazione inerente a informazioni sulle violazioni.

«ANAC»: Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. CHI PUO' SEGNALARE

Possono effettuare segnalazioni coloro che ritengono di essere venuti a conoscenza di comportamenti illeciti o, comunque, condotte censurabili durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, cioè:

- i/le lavoratori/lavoratrici subordinati, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione)
- i/le tirocinanti e i/le volontari/e, anche non retribuiti
- i/le lavoratori/lavoratrici autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per il Consorzio
- i/le liberi/e professionisti/e, fornitori di beni e servizi e i consulenti
- gli/le azionisti/e, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Consorzio o altri soggetti del Consorzio, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

5. COSA SI PUO' SEGNALARE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità del Consorzio e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dal Consorzio, incluse violazioni del Codice Etico (compresi i temi della parità di genere e molestie sui loghi di lavoro).

La presente procedura non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Tutte le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing verranno trasmesse dal Gestore ai relativi uffici interni del Consorzio competenti in materia e di tale trasmissione verrà data comunicazione al segnalante, tramite comunicazione secondo le



modalità utilizzate dal segnalante e i contatti lasciati, e i soggetti segnalanti non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa Whistleblowing.

6. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il Consorzio ha attivato propri canali di segnalazione interni ed ha individuato l'OdV, nella composizione sopra specificata, quale soggetto Gestore.

In caso di segnalazioni relative a molestie, abusi, violenze, mobbing si prevede l'immediato coinvolgimento del Comitato Guida per la Parità di Genere nella gestione della segnalazione; pertanto, in tali casi, l'OdV dà tempestiva comunicazione al coordinatore del Comitato Guida per la parità di genere riguardo alla segnalazione ricevuta. Pertanto, in caso di segnalazione avente ad oggetto le violazioni di cui sopra, o comunque riconducibili ai temi della parità di genere, la segnalazione è istruita e trattata da un Comitato Whistleblowing, in qualità di Gestore, composto dall'OdV e dal Coordinatore del Comitato Guida per la parità di genere.

Il Gestore è tenuto a garantire la riservatezza del/della segnalante e a gestire la segnalazione nel rispetto della normativa.

Le segnalazioni interne devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi e possono essere rese anche in forma anonima:

- **in forma scritta tramite posta**, avvalendosi eventualmente del modello di segnalazione (Allegato 1) messo a disposizione, ed inviando una lettera alla c.a. del Presidente dell'OdV, Avv. Letizia Davoli, al seguente indirizzo: VIALE DELLE OFFICINE MECCANICHE REGGIANE n. 1/E c/o Analisi Spa.
 - In questo caso si suggerisce di indicare sulla busta "riservata personale" e di inserire all'interno di questa due ulteriori buste: una contenente l'oggetto della segnalazione e l'altra contenente i dati identificativi del/della segnalante e copia del documento di identità.
- **in forma orale** tramite linea telefonica non registrata all'utenza n. 3534637967, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni feriali di apertura dell'ufficio, chiedendo della Presidente dell'OdV, Avv. Letizia Davoli. Al momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore, quindi, fisserà un appuntamento al segnalante per provvedere



all'apposizione della sottoscrizione; qualora il/la segnalante non si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

- mediante incontro diretto col Presidente dell'OdV, Avv. Letizia Davoli, che può essere richiesto con le modalità sopra riportate; sarà, quindi, cura del Gestore fissare l'incontro entro un termine ragionevole. Della segnalazione presentata in forma orale, tramite incontro diretto, è redatto apposito verbale da parte del Gestore, sottoscritto dal segnalante. Del verbale sottoscritto viene fornita una copia anche al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione, espressamente identificata come segnalazione Whistleblowing o desumibile come tale, venga presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore sopra individuato, questa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore tramite uno dei canali alternativi sopra individuati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, se possibile.

Si rammenta come, in caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di molestie, abusi, violenze, mobbing, o comunque riconducibili ai temi della parità di genere, la segnalazione è istruita e trattata da un Comitato Whistleblowing, composto dall'OdV e dal Coordinatore del Comitato Guida per la parità di genere, in qualità di Gestore.

7. COME SI PUO' SEGNALARE

Per individuare il corretto canale di segnalazione, si precisa che le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato, incluse violazioni del Codice Etico, oltre che le condotte di molestie, abusi, violenze, mobbing, o comunque riconducibili ai temi della parità di genere, devono avvenire ESCLUSIVAMENTE sul canale di segnalazione interno (con una delle modalità sopra indicate).

8. COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:



- generalità (nome, cognome, recapiti a cui contattare il/la segnalante) del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite:
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione o l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del/della segnalante, se dettagliate e circostanziate in modo da consentirne l'istruttoria saranno ugualmente prese in esame e verificate dal Gestore.

Saranno, invece, oggetto di archiviazione le segnalazioni che all'esito di un vaglio preventivo del Gestore risultino improcedibili e cioè, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o inappropriate;
- manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto essenziali idonei a giustificare accertamenti.

Negli accertati casi di improcedibilità il Gestore sarà comunque tenuto a motivare l'archiviazione della segnalazione predisposta e a darne comunicazione al segnalante, tramite i contatti lasciati dal segnalante, e al Consiglio di Amministrazione.



9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

- Avviso di ricevimento della segnalazione

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico, tramite comunicazione ai contatti lasciati dal segnalante.

- Avvio dell'istruttoria della segnalazione

Il Gestore avvia l'istruttoria in tempi ragionevoli dalla ricezione della segnalazione, dando diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Il Gestore provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del/della segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In tal senso, il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tramite i contatti lasciati dal segnalante, e può richiedere, se necessario, integrazioni e/o documentazione.

Il Gestore deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione (e dell'identità del/della segnalante), effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Oltre ai casi di improcedibilità della segnalazione, di cui sopra, la segnalazione sarà senz'altro archiviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) infondatezza a seguito di istruttoria;
- 2) segnalazione estranea rispetto all'oggetto di competenza del Gestore;
- 3) impossibilità di proseguire l'istruttoria per mancato riscontro di richiesta di integrazioni (informazioni e/o documenti) da parte del/della segnalante.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del/della segnalante, il Gestore informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad adottare i provvedimenti più opportuni a tutela del Consorzio.

Qualora la segnalazione risulti infondata, il Gestore provvede all'archiviazione della stessa, dando comunque avviso al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito dell'istruttoria e



sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della segnalazione e dell'identità del/della segnalante.

- Conclusione della procedura

L'istruttoria deve concludersi entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore dovrà inviare, tramite i contatti lasciati dal segnalante, un riscontro alla persona segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e alle relative motivazioni, anche in caso di archiviazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'istruttoria della segnalazione non consenta di rispettare il termine sopra indicato, il Gestore dovrà comunque inviare al segnalante, entro il predetto termine di tre mesi, una comunicazione interlocutoria, tramite i contatti lasciati dal segnalante, avvisando della necessità di proseguire le opportune verifiche del caso.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del/della segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del/della segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023, per la quale viene richiesto all'uopo espresso consenso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del/della segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del/della segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del/della segnalante alla rivelazione della propria identità raccolto dal Gestore. In tale ipotesi, è onere del Gestore della segnalazione comunicare al segnalante, le ragioni per cui la rivelazione della sua identità è ritenuta indispensabile nei termini di cui sopra.



La violazione degli obblighi di riservatezza del/della segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

11. RESPONSABILITA' DEL/DELLA SEGNALANTE

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale del/della segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del/della segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

12. LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione, oltre che al segnalante, si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il/la segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In caso di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, le misure di protezione si applicano anche a quest'ultima.

Divieto di ritorsione



I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli art. 17 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del/della segnalante può essere segnalata dall'interessato all'ANAC per l'emissione delle conseguenti sanzioni ovvero può essere adita la competente Autorità Giudiziaria o Amministrativa per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Misure di sostegno

È, inoltre, istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite dagli enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla normativa.

Tutta la documentazione cartacea relativa alla segnalazione sarà raccolta, utilizzata, conservata e archiviata nel rispetto della vigente normativa in materia privacy. I dati personali trattati nell'ambito della gestione di segnalazioni devono essere protetti con misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate secondo il livello di rischio connesso. In tale



ottica, pertanto, vengono messe in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati personali trattati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, dovranno essere tenuti in conto in special modo i rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai dati personali.

Inoltre, i dati personali non manifestamente utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere oggetto di raccolta ovvero, ove raccolti, devono essere prontamente cancellati.

14. <u>DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA</u>

Il Consorzio provvede a dare visibilità alla presente procedura tramite pubblicazione sul sito web reperibile, nonché tramite affissione nei luoghi di lavoro.

Della presente procedura viene effettuata apposita attività formativa ed informativa.



ALLEGATO 1

Trasmessa a mezzo posta

MODELLO DI SEGNALAZIONE

Dati del/della segnalante (nel caso in cui non volesse rimanere anonimo)
Inserire i dati del/della segnalante.
Nome e cognome del/della segnalante:
Posizione lavorativa o ruolo assunto esternamente rispetto al Consorzio:
Indicazione di contatto per successivi contatti tra il Gestore e il/la segnalante.
Indicare il canale tramite cui essere contattato e ricevere aggiornamenti dal Gestore.
() E-mail:
() Indirizzo:
Indicare se si vuole effettuare la segnalazione tramite incontro diretto con il Gestore
()Sì
() No
Informazioni Preliminari
In che modo si è venuti a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?
() L'ho visto accadere
() Mi è stato riportato da un collega
() Mi è stato riportato da una persona esterna al Consorzio
() L'ho scoperto casualmente da documento/file
() Altro (specificare):
L'illecito/violazione oggetto della segnalazione è già stato segnalato internamente al
Consorzio?
() Si. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:
() No



È già stato, invece, segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura
della Repubblica, Autorità Nazionale AntiCorruzione)
() Si. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?
() No
Che tipo di illecito o violazione si vuole segnalare?
Chi riguarda la segnalazione?
Descrizione dei fatti.
Inserire una descrizione di quanto è successo in modo esteso.
Contesto temporale.
Quando si è verificato l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?
Beneficio e Danneggiamento.
Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?
Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?
Qual è il livello di coinvolgimento nell'accaduto?
() Nessuno
() Sono vittima
() Sono testimone
() Altro (specificare):



Ne ha già parlato con qualcuno?
() Amici
() Parenti
() Colleghi
() Superiore gerarchico
() Altro (specificare):
Ulteriori informazioni per verificare la segnalazione.
Possono essere fornite ulteriori informazioni, dettagli o anche documentazione utile al fine di verificare la veridicità della segnalazione in oggetto.
ATTENZIONE
Si ricorda che prima di effettuare una segnalazione è necessario prendere attentamente visione
Si ricorda che prima di effettuare una segnalazione è necessario prendere attentamente visione della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare:
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare:
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione;
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda.
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata.
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art.
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. I dati saranno
della Procedura di segnalazione c.d. Whistleblowing adottata dal Consorzio, in particolare: • a chi arriva e come viene gestita la segnalazione; • quali sono le tutele per il/la segnalante previste dall'azienda. Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata. Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679) Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023. I dati saranno trattati dal Consorzio, in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati,

Firma_